

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)
Prot. 44/Busto A. Segreteria/21-05-2024

TRA

A.C.O.F. SPIC Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità con sede in via Varzi, 16 a Busto Arsizio VA , C.F./P.iva 02392560120, d'ora in poi denominata “soggetto promotore”, legalmente riconosciuta dal M.I.U.R. con Decreto del D.D. 15.7.2008 – pubblicato sulla G.U.R.I. n. 180 del 2.8.2008 e riconosciuta idonea, per i fini di cui all'art.3 della Legge 18/02/1989, n.56, ad attivare corsi di specializzazione quadriennali in Psicoterapia presso le proprie sedi, nella persona del Rappresentante Legale Dott. Mauro Ghisellini nato a Busto Arsizio (VA) il 07/02/1963,

E

Ente ospitante **FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI** con sede legale in Milano Via Venezia n. 1 – cap 20100 C.F 80018230153 P.I 04376450155 e nella persona del suo direttore Generale, dott. Carlo Nicora, nato a Varese il 06/10/1958

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente ospitante **FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI** assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 parteciperà la specializzanda dott.ssa Paola Branda, iscritta ai corsi di specializzazione in psicoterapia. Detto tirocinio si effettuerà dal 9 settembre 2024 al 31 dicembre 2026.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia A.C.O.F. SPIC Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per la tirocinante inserita nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;

- d. le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento la tirocinante è tenuta a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" come specificato nell'Articolo 5 della presente convenzione;
3. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.
4. ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, come specificato nell'Articolo 6 della presente convenzione;

ART. 5

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante psicoterapeuta che svolge attività di formazione presso le strutture della Fondazione ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento ei in particolare convengono quanto segue:

- l'Istituto di specializzazione in psicoterapia A.C.O.F. SPIC Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri corsisti cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;
- l'Ente convenzionato si impegna ad assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui lo specialista in formazione viene destinato e alla mansione assegnatagli;

- restano, altresì, a carico dell'Ente convenzionato gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori", e la messa disposizione dei dispositivi di protezione individuale - DPI - laddove previsti.

In materia di sorveglianza sanitaria, le Parti convengono che la tirocinante psicoterapeuta si impegna a esibire, almeno 7 gg prima dalla data presunta di inizio, all'Ufficio Tutela Salute della Direzione Medica dell'Ente convenzionato (Tel. 02/2390.3226 – e-mail: sal_dip@istitutotumori.mi.it) conforme attestazione del giudizio di idoneità specifica alla mansione rilasciato da altra sede, ai fini di consentire all'Ente convenzionato di verificare il possesso dell'idoneità sanitaria prima dell'avvio dell'attività. In mancanza, l'Ente convenzionato provvederà a sottoporre il tirocinante ad accertamenti sanitari.

Il tirocinante psicoterapeuta è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti della Fondazione, che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

ART. 6

Le Parti sono titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

La Fondazione designerà i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I tirocinanti psicoterapeuti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa specialistica e dovranno osservare diligentemente le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia **A.C.O.F. SPIC Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità** assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, la specializzanda sia coperta da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio; l'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 8

La Convenzione avrà validità pari alla durata del tirocinio a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 10

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico dell'Istituto di specializzazione; è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto

Rappresentante Legale

**A.C.O.F. SPIC Scuola di
Psicoterapia Integrata E Di
Comunità
Dott. Mauro Ghisellini**

Direttore Generale

**Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale Dei Tumori
Dott. Carlo Nicora**

.....

.....